

COPIA



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,

Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E p.c

al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: *La tutela del principio della concorrenza negli affidamenti di appalti pubblici*

In tema di danno alla concorrenza nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici, è noto come esso sussista nel caso in cui un'amministrazione violi i parametri di imparzialità e buon andamento sussumibili nel principio di concorrenza che deve presiedere le scelte della medesima.

Consolidata giurisprudenza osserva, in particolare, come l'omissione di un minimo di confronto concorrenziale per qualsiasi procedura contrattuale ad oggetto pubblico comporti il sorgere di pregiudizio finanziario, in violazione del criterio di efficacia, con quello ad esso complementare dell'economicità, eretti a presidio dell'attività amministrativa dall'art. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Invero, il principio della libera concorrenza si atteggia quale principio di ordine generale e di diretta derivazione comunitaria, non limitabile in quanto tale agli appalti cd. "comunitari".

Come confermato dalla Corte di Giustizia della Unione Europea, la necessità del rispetto delle regole di evidenza pubblica è per ciò stesso, da intendersi quale regola generale, secondo la quale anche gli appalti pubblici di scarso valore - seppure non espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione delle procedure particolari e rigorose delle direttive - non sono esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario, in quanto a prescindere dalla diretta applicazione della normativa comunitaria sugli appalti di servizi e di forniture vanno comunque rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it




Ne deriva, pertanto, che *“anche per gli appalti sottosoglia, il diritto comunitario considera il ricorso alla scelta diretta, in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione che rendano impossibile in termini di razionalità, l’individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto”*(Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Regionale Lombardia, n. 447 del 14.07.2006).

Così ricostruita la *ratio* del ricordato richiamo al rispetto del principio di concorrenza, è da escludersi che tale principio possa essere *sic et simpliciter* derogabile nelle ipotesi in cui lo stesso legislatore consente l’utilizzo di procedimenti di gara per la scelta del contraente più snelli e più agili, com’è nel caso in cui è ammesso l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le procedure in economia di cui all’art. 125, D.lgs. n. 163/06.

In tal senso, si è espresso recentemente il Consiglio di Stato, sez. V, del 5.10.2011, n. 5454, secondo cui il richiamo ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, operato dall’art. 125, cit., tende ad evitare che *“l’utilizzo del sistema del cottimo fiduciario possa in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici (sistematicamente esclusi dagli affidamenti di cottimo) o creare di fatto inammissibili situazioni di monopolio in favore di altri operatori economici (unici affidatari dei predetti affidamenti), così non solo alterandosi il gioco della concorrenza ma anche violandosi conseguentemente il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 della Costituzione)”*.

E’, dunque, evidente la preoccupazione del legislatore di salvaguardare l’applicazione dei principi costituzionali cui deve essere improntata in generale l’azione amministrativa (ed in particolare, il procedimento di scelta del contraente dei contratti pubblici), posti non già a tutela degli interessi singolari della stazione appaltante o degli operatori economici interessati, quanto piuttosto dell’interesse pubblico generale alla legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

E poiché ritengo che tale debba essere anche la nostra preoccupazione - anche in ragione dei profili di natura risarcitoria correlati alle ipotesi di danno alla concorrenza - invito le S.S.L.L. ad attenersi rigorosamente ai dettami legislativi posti in tale ambito, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza, al fine di improntare l’azione dell’Ente ai valori essenziali ed imprescindibili dell’intero ordinamento e della convivenza sociale.


IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.bt.it